

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICARDO** e **BARBARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1963

Modificazioni all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 134 del testo unico sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dal regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, prescriveva che « gli insegnanti elementari, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti ».

Restavano quindi in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di servizio (45 anni), anche al di là del 70° anno di età, quei maestri i quali potevano prestare opera efficace nella scuola.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato stabilisce: « Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età; il successivo quarto comma dello

stesso articolo 1 della legge n. 46 del 1958 prescrive: « Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie, nè a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza nella cessazione dal servizio ».

Il comma quarto dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, lascia prevedere che per i maestri elementari (per i quali esistevano norme particolari) restino immutate le disposizioni precedenti sul collocamento a riposo d'ufficio, a norma dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, come si continua ad operare nei confronti del personale insegnante della scuola secondaria, il quale viene collocato a riposo dal 30 settembre dell'anno nel quale il professore compie il 70° anno di età.

Il Ministro della pubblica istruzione invece, ogni anno dal 1958, ha dato disposizioni ai dipendenti Provveditorati agli studi

perchè venissero collocati a riposo d'ufficio i maestri che hanno raggiunto i 65 anni, creando una disparità di trattamento tra personale insegnante della scuola secondaria e personale insegnante della scuola primaria con evidente disagio di quest'ultimo, il quale viene a perdere un diritto acquisito e cioè quello derivante dal già citato articolo 134 del testo unico n. 577 del 1928, mentre è stato sempre rispettato il principio che una legge non può avere validità retroattiva, cioè non può annullare, i diritti acquisiti da ogni singolo cittadino da leggi o da disposizioni precedenti.

Le norme contenute nella citata legge numero 46 del 1958 potevano essere valide solo per i maestri che sarebbero entrati nei ruoli dopo l'entrata in vigore della legge stessa, e non già per i maestri divenuti titolari prima di tale data.

Per ovviare a tale restrizione e alla spequazione che si è venuta a creare fra insegnanti della scuola secondaria e insegnanti della scuola primaria (anche per il fatto che numerosi ricorsi sono stati già presentati dai maestri colpiti dalla legge n. 46 del 1958 al Consiglio di Stato), riteniamo opportuno presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è modificato come segue:

« Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, nè a quelle che stabiliscono per il personale insegnante " della scuola primaria e secondaria " una particolare decorrenza nella cessazione dal servizio.

Il predetto personale insegnante è collocato a riposo con decorrenza dal 30 settembre dell'anno in cui viene a compiere il 70° anno di età ».